

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2165/2001 del Consiglio, del 5 novembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11** 1
- Regolamento (CE) n. 2166/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 2167/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 5
- Regolamento (CE) n. 2168/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 6
- Regolamento (CE) n. 2169/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 8
- Regolamento (CE) n. 2170/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 10
- Regolamento (CE) n. 2171/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 13
- Regolamento (CE) n. 2172/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 14
- Regolamento (CE) n. 2173/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 15
- Regolamento (CE) n. 2174/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001 16

Regolamento (CE) n. 2175/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	17
Regolamento (CE) n. 2176/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	19
★ Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio	21

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/777/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico	41
--	----

2001/778/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia	43
---	----

Commissione

2001/779/CE:

★ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della Solar Tech srl ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3565]	45
---	----

2001/780/CE:

★ Decisione della Commissione, del 6 giugno 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Iveco SpA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1545]	58
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2165/2001 DEL CONSIGLIO**del 5 novembre 2001****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi anni la diversità dell'offerta di caffè solubile sul mercato comunitario si è sensibilmente ridotta.
- (2) L'apertura di un contingente tariffario a dazi nulli per un volume limitato di caffè solubile appare la soluzione migliore per poter rimediare a tale tendenza all'uniformazione del prodotto.
- (3) Al fine di garantire un utilizzo ottimale del contingente tariffario, l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica costituisce il metodo di gestione più indicato.
- (4) Al fine di garantire una gestione efficace di tale contingente, occorre esigere la presentazione di un certificato d'origine, comprovante l'origine della merce, per le importazioni di caffè solubile originario del Brasile, principale fornitore e beneficiario del contingente.
- (5) La commercializzazione nella Comunità del caffè solubile ammesso a beneficiare del contingente tariffario deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ⁽¹⁾.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2002, le importazioni di caffè solubile di cui al codice NC 2101 11 11 originarie di tutti i

paesi sono ammesse al beneficio di un contingente tariffario a dazi nulli.

Articolo 2

Il contingente tariffario è aperto annualmente e per una durata iniziale di 3 anni. Il volume del contingente è fissato come segue:

- 10 000 tonnellate dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002,
- 12 000 tonnellate dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003,
- 14 000 tonnellate dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Articolo 3

Il contingente tariffario è diviso in due parti:

- a) un contingente dell'87,4 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2000, destinato alle importazioni originarie del Brasile; e
- b) un contingente del 12,6 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2001, destinato alle importazioni provenienti dagli altri paesi terzi.

Articolo 4

1. L'origine del caffè solubile ammesso a beneficiare del contingente tariffario è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. L'ammissione al beneficio della parte del contingente tariffario attribuita al Brasile in conformità dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rispondente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.

I certificati d'origine sono ricevibili solo se i prodotti in questione sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine previsti dalle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 5

Il contingente tariffario viene gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

Articolo 6

Nel corso del terzo anno successivo alla data di apertura del contingente tariffario, il presente regolamento può essere sottoposto a una revisione allo scopo di adeguare il volume del contingente stesso alle esigenze del mercato comunitario. Tuttavia, se la revisione non è portata a termine 3 mesi prima della data di chiusura iniziale del contingente tariffario, cioè il 31 dicembre 2004, il contingente sarà automaticamente prorogato per un altro anno e per un volume totale di 14 000 tonnellate. Successivamente, il contingente tariffario verrà regolarmente prorogato per una durata di un anno e per lo stesso volume, tranne nel caso in cui venga adottata una revisione al più tardi 3 mesi prima della data di chiusura del contingente in corso.

Articolo 7

Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento, inclusi le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti dalle modifiche della nomenclatura combinata e del TARIC, sono

adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾ (in prosieguo: il comitato).

2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. MILLER

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2166/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,3
	096	13,2
	204	40,3
	999	51,9
0707 00 05	052	124,4
	999	124,4
0709 90 70	052	80,0
	999	80,0
0805 20 10	204	65,9
	999	65,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	53,9
	204	72,3
	464	170,5
	999	98,9
0805 30 10	052	49,1
	382	34,7
	388	32,2
	524	55,6
	528	42,3
	600	76,1
	999	48,3
0806 10 10	052	108,0
	064	95,8
	400	310,1
	508	366,6
	999	220,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	37,4
	060	37,1
	096	9,4
	388	43,0
	400	82,1
	404	80,9
	800	198,9
	804	65,1
0808 20 50	999	69,2
	052	96,7
	400	87,3
	720	46,6
	999	76,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2167/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2001**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la
quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento
(CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quindicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quindicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,079 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2168/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,25	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,31	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2140/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2140/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2140/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,54 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,92 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	36,54 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,92 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3972
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	39,72
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	39,05
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	39,05
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3972

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2170/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2144/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2104/2001 ha inoltre soppresso la differenza di 10 EUR prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96 in caso di importa-

zione per via terrestre o fluviale o per via marittima con natanti provenienti da un porto del Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico. È pertanto necessario modificare l'allegato I relativo ai dazi all'importazione nel settore dei cereali. Il regolamento autorizza altresì, a talune condizioni, che si possa fare riferimento ad altri listini di borsa per l'orzo. Occorre di conseguenza adeguare l'allegato II relativo agli elementi di calcolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2144/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 16.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	3,35
1002 00 00	Segala	6,40
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	6,40
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	6,40
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	40,36
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	40,36
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	6,40

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.10.2001 al 14.11.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	128,73	120,93	117,84	90,20	200,71 (**)	190,71 (**)	120,21 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	23,86	17,09	7,73	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	25,73	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

(***) Fob USA.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,18 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,86 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2171/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 novembre 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2001 possono essere presentate domande di titoli per 5 260,000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2172/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 novembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 2173/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso tutti i paesi terzi a esclusione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 novembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2174/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 novembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 2175/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4	6° term. 5
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	C02	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
	A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-2,79	-4,19	-5,58	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-2,49	-3,74	-4,98	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 tutte le destinazioni a eccezione della Polonia

C02 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan

A05 altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CE) N. 2176/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 20 00 9000	A00	0	-1,39	-2,77	-4,16	-5,54	-6,93

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 5	7° term. 6	8° term. 7	9° term. 8	10° term. 9	11° term. 10
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,09	-8,27	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,09	-8,27	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	-8,31	-9,70	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

DIRETTIVA 2001/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 27 settembre 2001****relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore ⁽⁴⁾ è stata adottata come direttiva particolare nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 78/548/CEE.

(2) In particolare secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, ogni direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa contenente i punti pertinenti dell'allegato I di detta direttiva 70/156/CEE, nonché di un certificato di omologazione, basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione.

(3) Alla luce del progresso tecnico, vari tipi di veicoli sono attualmente muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione, generalmente alimentati a gasolio, benzina o gas di petrolio liquefatto, per il riscaldamento del vano passeggeri (ad esempio negli autobus), del vano di carico (ad esempio autocarri e rimorchi) o del vano di riposo (ad esempio autocarri e autocaravan), in modo efficace ed evitando il rumore e le emissioni gassose prodotte dal funzionamento del motore di trazione quando il veicolo

staziona. Per motivi di sicurezza, è necessario ampliare l'ambito di applicazione al fine di introdurre i requisiti relativi ai dispositivi di riscaldamento e alla loro installazione. Detti requisiti devono rispecchiare le norme più rigorose compatibili con le attuali tecnologie.

(4) È necessario prevedere l'omologazione dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

(5) È necessario inserire nella presente direttiva ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL, aggiungendo un allegato.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.

(7) Per chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 78/548/CEE e sostituirla con la presente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva «veicolo» è ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico se detto sistema è conforme alle prescrizioni stabiliti dagli allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'entrata in servizio o l'uso dei veicoli o la vendita, l'entrata in servizio o l'uso di sistemi di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico, se detto sistema è conforme alle prescrizioni degli allegati.

⁽¹⁾ GU C 326 del 24.10.1998, pag. 4 e GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 101 del 12.4.1999, pag. 15.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 58), posizione comune del Consiglio, del 17 novembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo, del 14 marzo 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 26 giugno 2001.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 26.6.1978, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

1. A decorrere dal 9 maggio 2003, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o
- vietare la vendita, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli, oppure la vendita o l'entrata in servizio di sistemi di riscaldamento,

per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se questi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 9 maggio 2004, gli Stati membri:

- non rilasciano più l'omologazione CE, e
- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 9 maggio 2005, gli Stati membri:

- cessano di considerare i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima, e
- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi

per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

Il presente paragrafo non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore — acqua.

4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni della presente direttiva, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

Entro il 9 novembre 2002 la Commissione esamina le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza con riferimento ai dispositivi di riscaldamento a GPL dei veicoli a motore e, se del caso, modifica la presente direttiva a norma della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo: «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

1) La voce 36 della parte 1 dell'allegato IV è sostituita dalla seguente:

Argomento	Numero della direttiva	Estremi della Gazzetta ufficiale	Applicabilità										
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
«36. Sistemi di riscaldamento»	2001/56/CE	L 292 del 9.11.2001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X»

2) Nell'allegato XI:

a) La voce 36 nell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	M ₁ ≤ 2 500 (¹) kg	M ₁ > 2 500 (¹) kg
«36»	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	I	G + P»

b) La voce 36 nell'appendice 2 è sostituita dalla seguente:

Voce	Oggetto	Numero della direttiva	Veicoli blindati della categoria M ₁
«36»	Sistemi di riscaldamento	2001/56/CE	X»

Articolo 8

La direttiva 78/548/CEE è abrogata con effetto dal 9 maggio 2004. I riferimenti alla direttiva 78/548/CEE si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 maggio 2003 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PICQUÉ

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:	Disposizioni amministrative di omologazione CE
Appendice 1:	Scheda informativa — Omologazione CE di un tipo di veicolo
Appendice 2:	Certificato di omologazione CE (veicolo)
Appendice 3:	Scheda informativa — Omologazione CE di componente
Appendice 4:	Certificato di omologazione CE (componente)
Appendice 5:	Marchio di omologazione CE di componente
Allegato II:	Campo di applicazione, definizioni e prescrizioni
Allegato III:	Prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento con recupero del calore Aria
Allegato IV:	Procedura di prova della qualità dell'aria
Allegato V:	Procedura di prova della temperatura
Allegato VI:	Procedura di prova delle emissioni di scarico
Allegato VII:	Prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione
Allegato VIII:	Prescrizioni in materia di sicurezza per i sistemi di riscaldamento a GPL

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE CE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO
 - 1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
 - 1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
 2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO
 - 2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.
 - 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
 - 2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.
 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE
 - 3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante del sistema di riscaldamento.
 - 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.
 - 3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
 - 3.3.1. un dispositivo di riscaldamento a combustione rappresentativo del tipo da omologare.
 4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE
 - 4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
 - 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.
 - 4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ciascun tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo.
 - 4.4. Ogni dispositivo di riscaldamento a combustione conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE di componente, come specificato nell'appendice 5.
 5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
 - 5.1. In caso di modifica del tipo di veicolo o del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
 6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
 - 6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
-

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N.

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento () (Direttiva 2001/56/CE)**

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo:
 - 0.2.1. Designazioni commerciali, se disponibili:.....
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ^(b):
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:.....
 - 0.4. Categoria del veicolo ^(c):
 - 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
- 3. MOTOPROPULSORE ^(d)
 - 3.1.1. Codice motore attribuito dal costruttore:
(quale apposto sul motore o altri mezzi di identificazione):
 - 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi ^(f)
 - 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:
 - 3.2.1.8. Potenza netta massima: kW a giri/min (valore dichiarato dal costruttore)
 - 3.2.7. Raffreddamento (liquido/aria) ^(f)
 - 3.2.7.1. Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore:.....
 - 3.2.8.1. Compressore: sì/no ^(f)
 - 3.2.8.1.2. Tipo e tipi:
 - 3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: kPa, eventuale valvola di sfiato)

(*) La numerazione delle voci e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

(**) Per i sistemi di riscaldamento che utilizzano il calore del liquido di raffreddamento del motore, si applicano soltanto i punti da 0 a 0.8, 3.2.7 e 9.10.5.1.

9. CARROZZERIA

9.10.5. Sistemi di riscaldamento dell'abitacolo

- 9.10.5.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore:
- 9.10.5.2. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore sono utilizzati come sorgente di calore, comprendente:
- 9.10.5.2.1. Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo:
- 9.10.5.2.2. Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore):
- 9.10.5.2.3. Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore delle pareti, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali:
- 9.10.5.2.4. Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, come ad esempio la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici.
- 9.10.5.3. Consumo massimo di energia elettrica: kW
-

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro
dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva 2001/56/CE

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.2.1. Designazioni commerciali, se disponibili:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (se necessarie): v. Addendum
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: v. Addendum
- 6. Luogo:
- 7. Data:
- 8. Firma:
- 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

*Addendum***al certificato di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la direttiva 2001/56/CE**

1. Altre informazioni
- 1.1. Sistema di riscaldamento che utilizza il calore del liquido di raffreddamento del motore/dei gas di scarico/dell'aria di raffreddamento del motore ⁽¹⁾:
- 1.2. Eventuali dispositivi di riscaldamento a combustione:
5. Osservazioni:

⁽¹⁾ V. definizione di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 3

**Scheda informativa n. relativa all'omologazione CE di componente di un dispositivo di riscaldamento a combustione
(Direttiva 2001/56/CE)**

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo:

0.2.1. Descrizioni commerciali (se disponibili):

0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1.0. DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1.1. Pressione di prova (nel caso di un dispositivo di riscaldamento a combustione), alimentato a gas di petrolio liquefatto o simile, la pressione applicata al connettore di entrata del gas del dispositivo:

1.2. ecc.

Appendice 4

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro
dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva 2001/56/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazioni commerciali generali:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
- 0.6. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.7. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. Addendum
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum
- 6. Luogo:
- 7. Data:
- 8. Firma:
- 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

al certificato di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione per quanto riguarda la direttiva 2001/56/CE

1. *Altre informazioni*

1.1. Descrizione del tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione:

ecc.

5. Osservazioni:

Appendice 5

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1. DATI GENERALI

1.1. Il marchio di omologazione CE di componente è costituito da:

1.1.1. un rettangolo all'interno del quale è scritta la lettera «e» minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE:

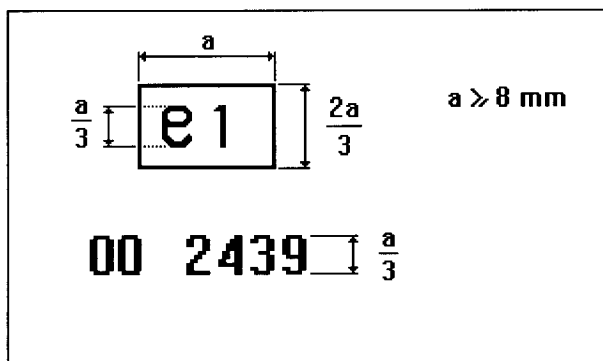
1 per la Germania	12 per l'Austria
2 per la Francia	13 per il Lussemburgo
3 per l'Italia	17 per la Finlandia
4 per i Paesi Bassi	18 per la Danimarca
5 per la Svezia	21 per il Portogallo
6 per il Belgio	23 per la Grecia
9 per la Spagna	24 per l'Irlanda
11 per il Regno Unito	

1.1.2. in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 78/548/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE di componente. Per la presente direttiva il numero progressivo è 00.

1.2. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

2. ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

2.1.



Il marchio di omologazione di componente qui raffigurato indica che il dispositivo di riscaldamento a combustione è stato omologato in Germania (e 1) con il numero di omologazione 2439. Le prime due cifre (00) indicano che il componente è stato omologato in conformità della presente direttiva.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O muniti di un sistema di riscaldamento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- 2.1. «sistema di riscaldamento» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, compreso l'eventuale vano di carico;
- 2.2. «dispositivo di riscaldamento a combustione», un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di recupero del motore di propulsione del veicolo;
- 2.3. «tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento», un veicolo che non presenta differenze essenziali per quanto riguarda:
- il o i principi di funzionamento del sistema di riscaldamento,
 - il tipo dell'eventuale dispositivo di riscaldamento a combustione;
- 2.4. «tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione» i dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:
- il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso),
 - il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua),
 - la posizione nel veicolo (ad esempio abitacolo o vano di carico);
- 2.5. «sistema di riscaldamento con recupero del calore» qualsiasi tipo di dispositivo che recupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;
- 2.6. «interno», la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;
- 2.7. «sistema di riscaldamento dell'abitacolo» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;
- 2.8. «sistema di riscaldamento del vano di carico», qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura del vano di carico;
- 2.9. «abitacolo», la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;
- 2.10. «combustibile gassoso» i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali, (288,2 K e 101,33 kPa) sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso;
- 2.11. «surriscaldamento», la condizione che si produce quando l'entrata d'aria per l'aria di riscaldamento del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO

- 3.1. L'abitacolo di tutti i veicoli delle categorie M e N deve essere munito di un sistema di riscaldamento.
- 3.2. Le prescrizioni generali relative ai sistemi di riscaldamento sono le seguenti:
- l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere più inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo,
 - durante l'uso del veicolo su strada, il conducente e i passeggeri non devono entrare in contatto con le parti del veicolo o con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni,
 - e emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.

I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati IV, V e VI.

- 3.2.1. La tabella che segue indica quali allegati si applicano a ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo:

Sistema di riscaldamento	Categoria del veicolo	Allegato IV Qualità dell'aria	Allegato V Temperatura	Allegato VI Scarico	Allegato VIII Sicurezza GPL
Recupero del calore del motore-acqua	M				
	N				
	O				
Recupero del calore del motore-aria Vedi Nota 1	M	1	1		
	N	1	1		
	O				
Recupero del calore del motore-olio	M	1	1		
	N	1	1		
	O				
Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso Vedi Note 2 e 3	M	1	1	1	1
	N	1	1	1	1
	O	1	1	1	1
Dispositivo di riscaldamento a combustibile liquido Vedi Nota 3	M	1	1	1	
	N	1	1	1	
	O	1	1	1	

- 3.3. Altre prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione figurano nell'allegato VII.

Nota 1: I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.

Nota 2: Un nuovo allegato VIII «Prescrizioni in materia di sicurezza per sistemi di riscaldamento a GPL» sarà aggiunto alla presente direttiva a norma dell'articolo 5.

Nota 3: I dispositivi di riscaldamento a combustione ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento, sono considerati conformi agli allegati IV e V.

ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RICUPERO DEL CALORE — ARIA

1. Per i sistemi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
2. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;
3. le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili;
4. la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati;
- 4.1. qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 4;
- 4.2. se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso;
5. il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore; essa deve essere scoperta e di facile accesso;
- 5.1. nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;
- 5.2. se lo scambiatore di calore forma un'unità con il dispositivo silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 sulla quale può verificarsi un'eventuale corrosione.
6. Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento con ricupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato II sono considerate soddisfatte senza utilizzare uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non comprendono pezzi smontabili,
 - le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio.

Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:

- 6.1. una guaina attorno ad ogni candela evacua le eventuali fughe all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento;
- 6.2. il giunto tra la testata e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento;
- 6.3. vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto, oppure:
 - la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono stretti a freddo ad un terzo della coppia nominale prescritta dal costruttore, oppure:
 - la zona di giunzione tra la testata e il cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.

ALLEGATO IV

PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1. Per i veicoli completi, devono essere effettuate le prove seguenti.
 - 1.1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.
 - 1.2. La concentrazione di CO nell'aria ambiente è misurata prelevando dei campioni come segue:
 - a) in un punto situato all'esterno del veicolo quanto più vicino possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e
 - b) in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata.
 - 1.3. I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.
 - 1.4. Il valore misurato al punto (b) non deve superare di più di 20 ppm CO quello misurato al punto (a).
2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustione considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati V, VI e al punto 1.3 dell'allegato VII, deve essere effettuata la prova seguente:
 - 2.1. il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.
 - 2.2. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0,5 hpa, la perdita dallo scambiatore è ≤ 30 dm³/h.

ALLEGATO V

PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15° C.
2. La temperatura della superficie delle parti del sistema di riscaldamento con le quali il conducente può entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada sono misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 70° C per il metallo non rivestito o 80° C per gli altri materiali.
 - 2.1. Nel caso in cui una o più parti del sistema di riscaldamento si trovano dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110° C.
- 3.1. Per i veicoli delle categorie M₁ e N, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110° C.
- 3.2. Per i veicoli delle categorie M₂ e M₃, la temperatura delle parti del sistema che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare 70° C per il metallo non rivestito o 80° C per gli altri materiali.
4. La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superare 150° C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.

ALLEGATO VI

PROCEDURA DI PROVA DELLE EMISSIONI DI SCARICO

1. Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) e ad una temperatura ambiente di $20 \pm 10^\circ$ C. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.
2. Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite, con uno strumento di misura adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

Parametro	Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile gassosi	Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile liquido
CO	$\leq 0,1$ % in volume	$\leq 0,1$ % in volume
NO _x	≤ 200 ppm	≤ 200 ppm
HC	≤ 100 ppm	≤ 100 ppm
Unità di riferimento bacharach (*)	≤ 1	≤ 4

(*) L'unità di riferimento è il «bacharach» ASTM D 2156.

3. La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocità di 100 km/h. In queste condizioni, il valore di CO non deve superare 0,2 % in volume. Se la prova è stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento in quanto componente, non è necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo è installato.

ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE E ALLA LORO INSTALLAZIONE**1. PRESCRIZIONI GENERALI**

- 1.1. Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.
- 1.2. Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parte del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per controllare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento all'alimentazione di combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o, per i dispositivi a combustibile gassoso, a un minuto per i dispositivi termoelettrici di controllo della fiamma o a 10 secondi per i dispositivi automatici di controllo della fiamma.
- 1.3. La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.
- 1.4. Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonché la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.
- 1.5. *Arresto ritardato della ventola al momento del disinnesto.*
 - 1.5.1. Ove sia installata una ventola, questa deve avere un arresto ritardato al momento del disinnesto, anche in caso di surriscaldamento o di interruzione dell'alimentazione di carburante.
 - 1.5.2. Ove il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità omologante, possono essere presi altri provvedimenti per evitare danni dovuti alla deflagrazione ed alla corrosione.
- 1.6. *Requisiti per l'impianto elettrico*
 - 1.6.1. Tutti i requisiti tecnici sui quali può influire la tensione devono essere soddisfatti in una gamma di tensione che si discosti al massimo del 16 % in più o in meno dalla tensione nominale. Se è installato un dispositivo di protezione contro la sovratensione e/o la sottotensione, tutti i requisiti vanno verificati nelle immediate vicinanze dei punti di disinnesto.
- 1.7. *Spia di accensione*
 - 1.7.1. Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento è innestato o no.

2. PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE NEL VEICOLO

- 2.1. *Campo di applicazione*
 - 2.1.1. Fatto salvo il punto 2.1.2, i dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni del presente allegato.
 - 2.1.2. I veicoli della categoria O muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle prescrizioni del presente allegato.
- 2.2. *Posizione del dispositivo di riscaldamento*
 - 2.2.1. Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoriuscita di combustibile o di olio.
 - 2.2.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.
 - 2.2.3. Per i veicoli delle categorie M_2 e M_3 , il dispositivo di riscaldamento non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.2.
 - 2.2.4. L'etichetta di cui al punto 1.4, o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento è installato nel veicolo.
 - 2.2.5. Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o danni ai beni personali.

2.3. *Alimentazione del combustibile*

- 2.3.1. Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.
- 2.3.2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.
- 2.3.3. Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere apposta sul bocchettone. Inoltre un'istruzione in merito deve figurare nel manuale d'uso del fabbricante.

2.4. *Sistema di scarico*

- 2.4.1. L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.

2.5. *Ingresso dell'aria di combustione*

- 2.5.1. L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.
- 2.5.2. L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

2.6. *Ingresso dell'aria di riscaldamento*

- 2.6.1. L'aria destinata al riscaldamento può essere aria fresca o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona protetta, in cui non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte del veicolo.
- 2.6.2. Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.

2.7. *Uscita dell'aria di riscaldamento*

- 2.7.1. I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.
- 2.7.2. L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

2.8. *Controllo automatico del sistema di riscaldamento*

In caso di interruzione della combustione il motore del veicolo deve spegnersi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve essere interrotta entro 5 secondi. Se è già stato attivato un dispositivo manuale, il sistema di riscaldamento può restare in funzione.

ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL

(Vedasi allegato II, punto 3.3, nota 2)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2001

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico

(2001/777/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La dimensione settentrionale è stata introdotta dal Consiglio di Helsinki del 10-11 dicembre 1999, in occasione del quale la Commissione è stata invitata a predisporre un piano d'azione a tale riguardo. Il Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000 ha adottato il piano d'azione nelle politiche esterne e transfrontaliere dell'UE per il periodo 2000-2003. La dimensione settentrionale copre la regione geografica delimitata dall'Islanda, a Ovest, fino alla Russia nordoccidentale, e dai Mari di Norvegia, di Barents e di Kara, a Nord, fino alla costa meridionale del Mar Baltico.

(2) La dimensione settentrionale intende affrontare i particolari problemi attinenti allo sviluppo regionale nell'Europa settentrionale. Tali problemi sono dovuti tra l'altro a rigide condizioni climatiche, grandi distanze, disparità particolarmente marcate tra i livelli di vita, problemi ambientali inclusi quelli relativi ai rifiuti nucleari e alla gestione delle acque reflue, nonché insufficienti infrastrutture nel settore dei trasporti e nei punti di attraversamento delle frontiere. Il programma mira ad intensificare la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea ed i paesi e le regioni limitrofi dell'Europa settentrionale.

(3) La Comunità già sostiene progetti ambientali nella Russia nordoccidentale per il tramite di TACIS, il quale, tra l'altro, presta attenzione alla necessità di ridurre i rischi ambientali e l'inquinamento, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero. Ciò giustifica il potenziamento da parte della Comunità del sostegno finanziario tramite limitati prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI). Il coinvolgimento della BEI intensificherà l'impatto delle azioni comunitarie, non solo aumentando i fondi disponibili, ma anche grazie al coinvolgimento professionale del personale della BEI.

(4) Su iniziativa della presidenza, il Consiglio Ecofin, del 12 marzo 2001, ha esaminato una serie di criteri per una limitata azione speciale della BEI destinata a progetti ambientali nella Russia nordoccidentale, soprattutto nelle aree di San Pietroburgo e di Kaliningrad. È stato sottolineato che: a) i progetti devono essere valutati dalla BEI ed il consiglio dei governatori deve autorizzare i prestiti caso per caso; non si tratta quindi di un mandato generale di prestiti a favore della Russia; b) i progetti devono perseguire una forte finalità ambientale e rivestire significativo interesse per l'Unione europea; c) la BEI deve cooperare e cofinanziare i progetti con altre istituzioni finanziarie internazionali al fine di garantire una ragionevole ripartizione del rischio e la fissazione di condizioni appropriate in termini di realizzazione dei progetti; d) il volume complessivo dei prestiti deve essere soggetto ad un massimale indicativo di 100 milioni di EUR; e) la Russia deve onorare i suoi obblighi finanziari internazionali, compresi quelli verso il Club di Parigi.

(5) Il Consiglio europeo riunito a Stoccolma il 23-24 marzo 2001 ha concluso che l'Unione dovrebbe aprire un prestito della BEI per progetti ambientali selezionati in Russia, in base a criteri specifici stabiliti dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 295.

⁽²⁾ Parere espresso il 24 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (6) È pertanto opportuno accordare una garanzia alla BEI affinché possa sottoscrivere operazioni di prestito nell'ambito di questa speciale azione di prestito destinata a selezionati progetti ambientali nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico, in particolare nelle aree di San Pietroburgo e di Kaliningrad. La BEI ha affermato la sua capacità e volontà di concedere prestiti a carico delle proprie risorse nella Russia nordoccidentale, in conformità con il suo statuto.
- (7) Questa azione speciale implicante una garanzia distinta della Comunità del 100 % ha natura eccezionale e non deve essere considerata un precedente ai fini di future azioni.
- (8) Il «Partenariato ambientale per la dimensione settentrionale» (NDEP) costituirà il quadro nel quale saranno determinate le priorità e vedrà la partecipazione della Commissione, di donatori bilaterali e multilaterali, di istituzioni finanziarie internazionali e dei paesi in transizione interessati.
- (9) I finanziamenti BEI concessi alla Russia ai sensi della presente decisione dovrebbero essere gestiti in conformità dei criteri e delle procedure solitamente applicati dalla BEI, comprese misure di controllo appropriate, nonché delle pertinenti norme e procedure concernenti la Corte dei conti e l'OLAF.
- (10) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata «BEI») una garanzia per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a sostegno di progetti d'investimento realizzati nell'ambito della presente azione speciale di prestito nelle regioni della Russia che si affacciano sul Mar Baltico nell'ambito della dimensione settentrionale. I progetti ammissibili devono perseguire una forte finalità ambientale e rivestire significativo interesse per l'Unione europea.

Articolo 2

Massimale e condizioni

1. Per l'apertura di credito è fissato un massimale globale di 100 milioni di EUR.
2. Ai fini della presente decisione specifica, la BEI beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 % che copre l'importo totale dei prestiti concessi a titolo della presente decisione e tutte le somme connesse.
3. I progetti finanziati da prestiti che saranno assistiti dalla garanzia sono subordinati al rispetto dei seguenti criteri:

- a) ammissibilità ai sensi dell'articolo 1;
 - b) cooperazione e cofinanziamento della BEI con altre istituzioni finanziarie internazionali al fine di garantire una ragionevole ripartizione del rischio e la fissazione di condizioni appropriate in termini di realizzazione dei progetti.
4. Il consiglio dei governatori della BEI, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo dello statuto della Banca europea per gli investimenti, approva caso per caso ciascun prestito che sarà coperto da garanzia della Comunità.
5. Il consiglio di amministrazione della BEI propone progetti all'approvazione del consiglio dei governatori soltanto se la Russia onorerà i suoi obblighi finanziari internazionali, compresi quelli verso il Club di Parigi.

Articolo 3

Relazioni

La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate a norma della presente decisione, fornendo nel contempo una valutazione dell'attuazione della presente decisione e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali coinvolte nei progetti. Le informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio includono una valutazione del contributo che i prestiti a titolo della presente decisione apportano al raggiungimento degli obiettivi della Comunità nell'ambito della dimensione settentrionale.

Ai fini di cui al primo comma, la BEI trasmette alla Commissione le necessarie informazioni.

Articolo 4

Durata

La garanzia riguarda i prestiti firmati nel triennio decorrente dalla data di adozione della presente decisione. Se allo scadere dei tre anni i prestiti firmati dalla BEI non avranno raggiunto il massimale globale di cui all'articolo 2, il periodo sarà prorogato automaticamente di sei mesi.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali la garanzia è concessa.

Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REYNERS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2001

che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia

(2001/778/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I recenti sviluppi politici verificatisi nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) hanno portato al costituirsi di governi democratici. La RFI si è impegnata ad attuare un piano di riforme politiche ed economiche in ottemperanza alle condizioni previste nel processo di stabilizzazione e di associazione definito dall'Unione europea per i paesi del sud-est europeo.
- (2) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio affari generali ha acconsentito ad abrogare le sanzioni applicate contro la Serbia e ad integrare totalmente la RFI nel processo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) La RFI si trova attualmente di fronte a gravi sfide economiche e finanziarie: alle difficoltà comuni alle economie in transizione si aggiungono in questo paese le conseguenze dei conflitti armati e delle sanzioni.
- (4) È importante che l'Unione europea manifesti il suo appoggio alla RFI nel momento in cui questa sta attuando il suo piano di riforme politiche ed economiche, sostenendo gli investimenti della RFI per lo sviluppo delle infrastrutture e del settore privato.
- (5) È quindi opportuno accordare alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia per consentirle di sottoscrivere operazioni di prestito nella RFI.
- (6) La BEI ha dichiarato la sua capacità e disponibilità di concedere prestiti alla RFI attingendo dalle proprie risorse, a norma del suo statuto.
- (7) I prestiti della BEI, garantiti dalla Comunità, andrebbero subordinati alla condizione che la RFI provveda al saldo integrale di tutte le obbligazioni finanziarie in arretrato

delle proprie pubbliche amministrazioni nei confronti delle Comunità europee e della BEI e si assuma la responsabilità, mediante garanzia, delle obbligazioni ancora non giunte a scadenza. In questo caso, come sempre, la BEI applica le migliori prassi bancarie ai propri prestiti garantiti dalla Comunità, compresa la non assunzione di nuovi impegni nei confronti di mutuatari o garanti che sono in ritardo con i loro obblighi di rimborso verso la BEI.

- (8) In ottobre 2001 la RFI ha provveduto al saldo di tutti i suoi arretrati dovuti a tale data alle Comunità europee e alla BEI.

Inoltre, in settembre 2001 il Parlamento della RFI ha ratificato un accordo con la BEI ai sensi del quale la RFI assume la responsabilità per tutte le obbligazioni finanziarie non ancora giunte a scadenza di tutte le pubbliche amministrazioni della RFI nei confronti della BEI.

- (9) Il 31 ottobre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne ⁽²⁾.
- (10) La garanzia globale riguardante il mandato generale della BEI di concedere prestiti al di fuori della Comunità, prevista nella decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) ⁽³⁾, andrebbe estesa alla RFI, aumentando i massimali dei prestiti. È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/24/CE del Consiglio.
- (11) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2000/24/CE viene modificato come segue:

- 1) al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase viene così modificata:
 - a) nella frase introduttiva, l'importo di «19 110 milioni di EUR» viene sostituito con «19 460 milioni di EUR»;

⁽¹⁾ Parere espresso il 4 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 12.6.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/788/CE (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

- b) nel primo trattino, l'importo di «8 930 milioni di EUR» viene sostituito con «9 280 milioni di EUR»;
- 2) al paragrafo 2, primo trattino, dopo «Estonia» viene inserita la «Repubblica federale di Jugoslavia».

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REYNDEERS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2000

relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore della Solar Tech srl

[notificata con il numero C(2000) 3565]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 24 novembre 1999, l'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto in favore della Solar Tech srl, registrato con il numero N 736/99, ed ha inviato informazioni complementari con lettere del 20 dicembre 1999, 4 febbraio 2000 e 17 febbraio 2000. L'Italia ha inoltre trasmesso altri documenti relativi alla notifica con lettere in data 20 maggio 1999, 23 luglio 1999 e 25 ottobre 1999 nonché nel corso di riunioni bilaterali con i servizi della Commissione.
- (2) Con lettera del 4 aprile 2000 la Commissione ha informato l'Italia della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto di cui trattasi.
- (4) La Commissione ha ricevuto al riguardo osservazioni degli interessati, che ha trasmesso all'Italia con lettera del 29 giugno 2000 offrendole la possibilità di commentarle.

⁽¹⁾ GU C 142 del 20.5.2000, pag. 11.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. L'IMPRESA BENEFICIARIA

2.1.1. SOLAR TECH SRL

- (5) L'impresa beneficiaria è la Solar Tech srl (in prosieguo «Solar Tech»), impresa di recente costituzione. La Solar Tech produrrà film di silicio amorfo per la produzione di pannelli solari per coperture (tetti fotovoltaici), facciate, rivestimenti e barriere acustiche.
- (6) Alla data della notificazione, la Solar Tech non aveva dipendenti, il suo fatturato e la sua situazione patrimoniale e finanziaria non erano significativi.
- (7) La Solar Tech appartiene per il 76 % a tre persone fisiche: il sig. Colomban (46 %), il sig. Pavan (15 %) e il sig. Bonotto (15 %), e per il 24 % ad un'impresa, la Permasteelisa.

2.1.2. PERMASTEELISA SpA

- (8) La Permasteelisa SpA è la società capogruppo del gruppo Permasteelisa, che opera nel settore delle facciate continue e altri rivestimenti per grandi opere infrastrutturali civili.
- (9) Nel 1998, il gruppo Permasteelisa aveva 1 261 dipendenti (di cui 520 nel SEE) e un fatturato superiore a 280 milioni di EUR.
- (10) Dai documenti allegati alla notificazione risulta che Permasteelisa SpA è una società quotata alla borsa di Milano, detenuta per il 48,7 % dalla società holding lussemburghese Bateman & P, per il 3,6 % dalla società holding lussemburghese Holding Bau e per il resto dal mercato (salvo il 6,9 % di azioni proprie).

Secondo gli stessi documenti i soci della Solar Tech srl persone fisiche (in particolare il sig. Colomban) detengono il controllo di Permasteelisa SpA ⁽³⁾, ed esercitano tutte le funzioni in seno al gruppo: il sig. Colomban è il fondatore di Permasteelisa SpA e ne detiene il 9 %; il sig. Pavan è il presidente; il sig. M. Bonotto è presidente di PM Design srl, società del gruppo Permasteelisa.

2.2. IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

2.2.1. NATURA ED AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO

- (11) Il progetto riguarda la costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione di un film di silicio amorfo e la produzione di pannelli solari integrati. Lo stabilimento sarà ubicato a Manfredonia (FG). A regime (2003), Solar Tech dovrebbe produrre pannelli per una capacità di 25 MW circa e realizzare un fatturato di 106,5 miliardi di lire (55 milioni di EUR).
- (12) Il progetto darà luogo ai seguenti investimenti:

(in 1 000 EUR)

Investimenti	2000	2001	2002	Totale ⁽¹⁾
Terreni	195	0	0	195
Fabbricati	6 314	159	0	6 464
Impianti, macchinari	20 315	29 855	335	48 884
Immobilizzazioni immateriali	0	511	0	484
Totale spese ammissibili	26 824	30 525	335	56 027
Spese non ammissibili	0	0	52	46
Totale spese di investimento	26 824	30 525	386	56 073

⁽¹⁾ Importi attualizzati nel 2000 al tasso annuo del 5,61 % (tasso in vigore il giorno della notifica).

⁽³⁾ Pagina 2: «I soci persone fisiche della Solartech nel complesso detengono una partecipazione di maggioranza (in particolare il sig. Colomban) della holding detentrica del gruppo Permasteelisa.»

2.2.2. CREAZIONE DI OCCUPAZIONE DIRETTA

- (13) Il progetto creerà, a regime (2003), 280 posti di lavoro diretti (1 dirigente, 114 impiegati e 165 operai) ⁽⁴⁾.

2.2.3. CREAZIONE DI OCCUPAZIONE INDIRETTA

- (14) L'Italia prevede che il progetto creerà 204 posti di lavoro indiretti nella regione assistita in questione e nelle regioni assistite limitrofe, secondo lo schema seguente:

Fornitori di materie prime (cavi per griglie)	134
Materiali vari	10
Manutenzione/antincendio/smaltimento rifiuti	31
Pulizia/mensa/infermeria	15
Servizi informatici/amministrativi/legali	6
Trasporti vari	8

2.3. L'AIUTO IN PROGETTO

2.3.1. LA MISURA

- (15) L'aiuto (sovvenzione a fondo perduto) è concesso dallo Stato italiano (Cassa depositi e prestiti su fondi CIPE) in base alla legge n. 488/92 e successive disposizioni di attuazione [in particolare legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, lettera c) e delibera CIPE 21 marzo 1997]. Tale regime normativo è stato autorizzato dalla Commissione ⁽⁵⁾.
- (16) L'aiuto è stato accordato in base al secondo protocollo aggiuntivo del Contratto d'area per l'area di Manfredonia, firmato il 19 marzo 1999.

Tale documento precisa che è in corso la notificazione all'UE ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento ⁽⁶⁾ (in prosieguo «la disciplina multisettoriale») e che l'erogazione della prima quota di contributi è subordinata alle decisioni dell'UE ⁽⁷⁾.

2.3.2. AMMONTARE DELL'AIUTO

- (17) L'aiuto previsto ammonta a 42 788 290 EUR, da versare in due quote uguali di 21 394 150 EUR nel 2000 e nel 2001. Ciò corrisponde ad un valore attualizzato di 41 652 000 EUR.
- (18) Secondo l'Italia, l'importo corrisponde all'intensità massima ammissibile, ossia:
- 40 % ESN [intensità massima per gli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, fascia B ⁽⁸⁾ più
 - 15 % ESL (maggiorazione dell'intensità massima in favore delle PMI).
- (19) Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, l'intensità dell'aiuto in progetto è pari al 50,14 % ESN.

⁽⁴⁾ Punto 4.6.1 della notifica.

⁽⁵⁾ Aiuto N 27/A/97, lettera SG(97) D/4949 della Commissione del 30 giugno 1997.

⁽⁶⁾ GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

⁽⁷⁾ (...) è in corso la notifica alla UE ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (...). Pertanto, per contributi previsti a valere su fondi CIPE (...), l'erogazione della prima quota dei contributi medesimi è subordinata alle decisioni UE.

⁽⁸⁾ Aiuto N 27/A/97, lettera SG(97) D/4949 della Commissione del 30 giugno 1997.

2.4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (20) Il 4 aprile 2000, la Commissione ha comunicato all'Italia di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti del progetto di aiuto in questione. I dubbi espressi dalla Commissione vertono principalmente sul possesso, da parte della Solar Tech, dei requisiti delle PMI previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese del 23 luglio 1996 ⁽⁹⁾ (in prosieguo: «disciplina degli aiuti alle PMI») e sul fatto che Solar Tech non risente degli svantaggi caratteristici delle PMI.

3. VALUTAZIONE

3.1. IL MERCATO INTERESSATO

3.1.1. IL PRODOTTO

- (21) Il mercato del prodotto è quello dei rivestimenti fotovoltaici integrati per l'edilizia (comprese le infrastrutture civili): coperture, facciate, rivestimenti e barriere acustici stradali e ferroviarie.

3.1.2. DIMENSIONE GEOGRAFICA

- (22) In base alla notifica, il mercato deve essere analizzato a livello europeo. L'Italia ha indicato che per il calcolo delle quote di mercato e tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti, il mercato poteva essere considerato mondiale.

Tuttavia, viste le quote di mercato (cfr. oltre), nella fattispecie appare irrilevante determinare se il mercato è mondiale oppure europeo.

3.1.3. EVOLUZIONE DEL MERCATO ⁽¹⁰⁾

- (23) In linea generale, si può ritenere che il mercato europeo degli impianti fotovoltaici sia un mercato di dimensioni ridotte ma altamente dinamico ed in piena espansione, anche se la percentuale della produzione di energia realizzata con questi sistemi è ancora relativamente modesta in ambito comunitario. Due sono le tecnologie presenti sul mercato: quella del silicio cristallino e quella del film sottile, con una ripartizione di circa 89 % per la prima e 11 % per la seconda ⁽¹¹⁾. Va sottolineato inoltre che questo mercato è caratterizzato dalla presenza di numerose barriere all'accesso di ordine legislativo e tecnologico.
- (24) Il volume della produzione europea nel 1995 è stato dell'ordine di 13,1 MWp. Questo volume di produzione si è situato fra 30 e 35 MWp nel 1999 ⁽¹²⁾, il che rappresenta una crescita annua dell'ordine del 20 %.

Si tratta di un tasso di crescita ampiamente superiore a quello dell'industria manifatturiera (inferiore al 3 %) durante lo stesso periodo.

Per quanto riguarda il futuro è difficile formulare previsioni affidabili. Tuttavia, premesso che Frost & Sullivan avevano stimato il volume di produzione pari a 26,4 MWp per il 1999 e a 59,3 MWp per il 2003, appare ragionevole prevedere, oggi, un volume di produzione dell'ordine di 75-85 MWp per il 2003.

Occorre inoltre osservare che, tenuto conto del calo costante del prezzo dei moduli fotovoltaici (5,36 EUR/Wp nel 1995; 3,30 EUR/Wp nel 1999), questa forte crescita in termini di volume si traduce in un aumento minore del fatturato del settore.

⁽⁹⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ Salvo indicazione contraria, la presente valutazione del mercato si basa sullo studio «European Photovoltaic Moduls Market» realizzato dalla società Frost and Sullivan Inc. nel 1997.

⁽¹¹⁾ Fonte: Strategies Unlimited, 2000, Photovoltaic Industry Competition analysis, Report PC-11, luglio 2000.

⁽¹²⁾ Fonti: Relazione sopra citata di Strategies Unlimited; Systèmes solaires N° 136; Agenzia internazionale dell'energia, relazione PVPS, T1, agosto 2000; informazioni comunicate da terzi nell'ambito del procedimento.

3.1.4. QUOTE DI MERCATO

- (25) Dallo studio di Strategies Unlimited risulta che le quote di produzione dei principali fabbricanti sono le seguenti:

Produzioni in Europa

Produttore	Produzione 1996 (MWp)	Produzione 1999 (MWp)	Quote di produzione 1999
Photowatt	2,70	8,50	27 %
Isofoton	1,60	4,50	14 %
BP Solarex Espagne	2,70	5,00	16 %
ASE GmbH	0,90	3,00	9,5 %
Shell Solar	0,70	2,50	8 %
Helios	1,10	1,90	6 %
Intersolar	1,00	1,60	5 %
Eurosolare	2,20	1,50	5 %
Koncar	0,80	0,80	2,5 %
Free Energy	0,45	0,40	1 %

Fonte: Strategies Unlimited (cfr. nota).

- (26) Poiché la Solar Tech è una società di recente costituzione, il suo fatturato non è ancora significativo: la sua quota di mercato al momento della presentazione della domanda di aiuto è quindi prossima a zero. Quanto alla Permasteelisa, l'impresa non è attualmente presente sul mercato di cui trattasi.
- (27) Per quanto riguarda il futuro, le previsioni di produzione della Solar Tech per il 2003 (25 MWp) permettono una stima della quota di mercato europeo dell'ordine del 30-35 % (le quote di mercato a livello mondiale sono, ben inteso, inferiori). La Solar Tech sarà attiva nel sottosettore tecnologico più debole (sottosettore dei film). I suoi concorrenti più diretti (BPSolar e SiemensSolar) possiedono quote di mercato elevate anche in questo sottosettore.

3.2. DETERMINAZIONE DELL'INTENSITÀ MASSIMA AUTORIZZATA

3.2.1. OBBLIGO DI NOTIFICA IN BASE ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

- (28) L'aiuto in questione è concesso nel quadro di un regime di aiuti a finalità regionale approvato dalla Commissione⁽¹³⁾ e ricade nella disciplina multisettoriale in quanto:
- il progetto ha un costo totale superiore a 50 milioni di EUR: il valore attuale del progetto è di 56 milioni di EUR,

⁽¹³⁾ Aiuto N 27/A/97, lettera SG(97) D/4949 della Commissione del 30 giugno 1997.

- l'intensità cumulativa dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi di investimento ammissibili, è superiore al 50 % del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese nella zona considerata: l'aiuto è superiore al 100 % del massimale in quanto l'Italia intende concedere il 100 % di tale massimale maggiorato del 15 % ESL (maggiorazione in favore delle PMI) e
 - l'aiuto per posto di lavoro creato o salvaguardato è superiore a 40 000 EUR: l'ammontare dell'aiuto previsto è di 42 788 290 EUR (valore nominale), i posti di lavoro (diretti) creati sono 280, il che equivale ad un aiuto per posto di lavoro superiore a 150 000 EUR.
- (29) L'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto in oggetto il 24 novembre 1999, ossia dopo che era stato concesso (19 marzo 1999). Tuttavia non si tratta di un aiuto non notificato in quanto l'atto di concessione ne subordina il versamento al beneficiario all'autorizzazione della Commissione.
- (30) A norma della disciplina multisettoriale ⁽¹⁴⁾ la Commissione determina l'intensità massima ammissibile per un aiuto notificato secondo una formula che tiene conto di diversi fattori. Il calcolo inizia con la determinazione dell'intensità massima di aiuto (massimale di aiuto regionale) di cui una grande impresa può beneficiare nella zona assistita considerata, in base al regime di aiuti a finalità regionale autorizzato e vigente alla data della notifica. Alla percentuale ottenuta saranno poi applicati diversi coefficienti correttivi, secondo tre criteri di valutazione specifici per ricavare l'intensità massima ammissibile per il progetto: il fattore concorrenza, il fattore capitale/lavoro e il fattore impatto regionale.

3.2.2. DETERMINAZIONE DELL'INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO («FATTORE R»)

3.2.2.1. *Intensità massima dell'aiuto ammesso per le grandi imprese*

- (31) L'intensità massima dell'aiuto autorizzato per le grandi imprese nella zona di Manfredonia (Foggia) in base al regime di aiuto a finalità regionale ammontava, alla data della notifica, al 40 % ESN.

3.2.2.2. *Applicabilità della maggiorazione in favore delle piccole e medie imprese*

Introduzione

- (32) L'Italia intende concedere alla Solar Tech la maggiorazione degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese, pari al 15 % ESL ed indica, a questo proposito, che la Solar Tech risponde ai criteri definiti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI in quanto:
- da un lato, la Solar Tech è un'impresa di recente costituzione (quindi non ha personale né fatturato significativo),
 - d'altro lato, la Solar Tech sembra possedere il requisito dell'indipendenza non essendo detenuta per il 25 % o più (del capitale o dei diritti di voto) da una o più imprese non corrispondenti alla definizione di PMI: l'unica impresa che detiene quote nella Solar Tech è la Permasteelisa, che ne detiene solo il 24 %.

⁽¹⁴⁾ Disciplina multisettoriale, punto 3.1: Regole di valutazione.

La disciplina degli aiuti alle PMI

- (33) Al fine di verificare l'ammissibilità della maggiorazione dell'ammontare degli aiuti prevista a favore delle PMI nel caso di cui trattasi, occorre riferirsi alla disciplina degli aiuti alle PMI del 23 luglio 1996 [che sostituisce la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992 ⁽¹⁵⁾], nonché alla raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996 ⁽¹⁶⁾, concernente la definizione di piccole e medie imprese (in prosieguo la raccomandazione).
- (34) La disciplina degli aiuti alle PMI indica, al punto 1.2, che le piccole e medie imprese, pur svolgendo un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro, si trovano di fronte ad un certo numero di ostacoli che ne possono frenare lo sviluppo. Tra questi figurano le difficoltà di accesso al capitale e al credito, le difficoltà di accesso all'informazione, alle nuove tecnologie, ai mercati potenziali, i costi derivanti dall'applicazione di nuove normative ecc.
- (35) Pertanto, la maggiorazione dell'ammontare degli aiuti previsti in favore delle PMI è giustificata, oltre che dal contributo fornito da tali imprese ai fini dell'interesse comune, dalla necessità di compensare gli svantaggi di cui soffrono le PMI, considerato il ruolo positivo che queste svolgono. Tuttavia occorre verificare che detta maggiorazione dell'aiuto sia effettivamente destinata ad imprese che soffrono di tali svantaggi. In particolare la definizione di PMI utilizzata deve delimitare la nozione di PMI in modo da comprendervi tutte e soltanto le imprese che producono gli effetti esterni positivi previsti e che soffrono degli svantaggi sopra indicati. Tale definizione non deve dunque spingersi fino a comprendere le numerose imprese di più grande dimensione che non presentano necessariamente gli effetti esterni positivi o gli svantaggi che caratterizzano il settore delle PMI. Infatti gli aiuti accordati a queste ultime imprese rischiano di falsare ulteriormente la concorrenza e gli scambi intracomunitari.

Tale principio è enunciato nel considerando 22 della raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, che recita:

«considerando quindi che è opportuno fissare soglie piuttosto rigorose per definire le PMI, affinché le misure ad esse destinate avvantaggino effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione.»

- (36) Pertanto, è alla luce di tali principi che occorre determinare se la Solar Tech rientra nella definizione di PMI. Orbene, questa impresa non soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare della maggiorazione d'aiuto prevista a favore delle PMI.

Tale constatazione discende dalla constatazione che, dal punto di vista economico, Solar Tech deve essere considerata come un'impresa facente parte del gruppo Permasteelisa, il quale è una grande impresa, nonostante la Permasteelisa detenga solo il 24 % della Solar Tech. Orbene, grazie ai legami economici, finanziari e organici che esistono tra le due società, la Solar Tech non deve far fronte, se non in scarsa misura, agli svantaggi cui sono di solito esposte le PMI e che costituiscono un motivo fondamentale della maggiorazione del massimale di aiuto consentita a favore di queste imprese.

Solar Tech ed il gruppo Permasteelisa

- (37) La Solar Tech deve essere considerata una società facente parte del gruppo Permasteelisa. Questo elemento risulta chiaramente dalla notifica stessa (pag. 2), laddove è indicato che le ragioni dell'investimento risiedono nel fatto che il gruppo Permasteelisa, leader mondiale nel settore della produzione e del montaggio dei rivestimenti innovativi per grandi opere infrastrutturali civili, con tale iniziativa vuole estendere alle tecnologie solari ⁽¹⁷⁾ la sua gamma di prodotti (sottolineatura aggiunta).

⁽¹⁵⁾ GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2.

⁽¹⁶⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽¹⁷⁾ (... il Gruppo Permasteelisa, gruppo leader mondiale nel settore della produzione e montaggio dei rivestimenti innovativi per grandi opere infrastrutturali civili, che con tale iniziativa vuole arricchire i propri prodotti con la tecnologia solare.

- (38) Inoltre, dal punto 2.1.2 risulta che le persone fisiche che sono soci e/o dirigenti della Solar Tech sono anche soci e/o dirigenti di Permasteelisa:
- Il sig. Colombari è il fondatore del gruppo Permasteelisa, ne è l'azionista di riferimento (questo punto viene dichiarato nella notifica stessa; ne detiene direttamente il 9 % più una quota non conosciuta tramite delle società holding lussemburghesi) e vi esercita delle funzioni di direzione generale. Nel contempo, è il principale azionista della Solar Tech (46 % delle quote) e ne è l'amministratore unico.
 - Il sig. Pavan è presidente del gruppo Permasteelisa. Nel contempo, detiene 15 % della Solar Tech.
 - Il sig. Bonetto è membro del consiglio di amministrazione della Permasteelisa ed è presidente di una società del gruppo. Nel contempo, detiene 15 % della Solar Tech.
- (39) Questi elementi si aggiungono al fatto che la Permasteelisa detiene il 24 % della Solar Tech.

Svantaggi cui si trovano esposte le PMI

- (40) Discende da quanto sopra che esistono dei legami molto stretti tra la Solar Tech e la Permasteelisa. Grazie a questi legami, la Solar Tech non patisce degli svantaggi tipici delle PMI: difficoltà di accesso al capitale e al credito, all'informazione, alle nuove tecnologie, ecc. Tali svantaggi possono anche riguardare il costo relativo delle procedure amministrative, la realizzazione di circuiti di distribuzione, la prospezione di nuovi mercati, ecc.
- (41) Per quanto attiene alle difficoltà d'accesso al capitale ed al credito, l'Italia ha indicato nella notifica che né il gruppo Permasteelisa né i suoi azionisti hanno aiutato o aiuteranno la Solar Tech ad aver accesso alle fonti di finanziamento.

Tale affermazione è però in contrasto con i documenti trasmessi nel quadro della notifica, in particolare con i documenti sui quali si è basata l'istruzione del caso a cura dello Stato membro. In tali documenti si legge che, per quanto riguarda i fondi propri, i fondi necessari alla Solar Tech potranno essere reperiti sulla base delle capacità della Permasteelisa⁽¹⁸⁾.

- (42) Parimenti, la Solar Tech non risente di nessuno degli altri svantaggi tipici delle PME. Grazie ai legami economici, finanziari e organici che esistono con la società Permasteelisa la Solar Tech non ha da superare gli ostacoli frapposti all'accesso sul mercato nel settore in esame (tecnologici e di distribuzione):
- la Solar Tech ha accesso a partner in possesso della tecnologia necessaria (Eurosolare, United Solar Systems Corp. ed ENEA) tramite i suoi tre soci persone fisiche, che sono anche dirigenti del Gruppo Permasteelisa,
 - per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti, l'Italia ha indicato che la Solar Tech venderà una parte della sua produzione (20-30 %) a Permasteelisa e potrà fruire dei contatti di quest'ultima con vari clienti del settore immobiliare. Ciò spiega come la Solar Tech potrà rivolgersi al mercato mondiale, mentre la maggior parte dei piccoli operatori europei è principalmente attiva sul proprio mercato nazionale.
- (43) Da questo punto di vista, la situazione della Solar Tech è diversa rispetto alla situazione di una impresa che cerca di superare i tipici svantaggi delle PMI nel quadro di una tutorship (assistenza tecnica). Nel presente caso, la Solar Tech è immediatamente esente da questi svantaggi grazie ai legami, preesistenti, con il gruppo (Permasteelisa) o con i suoi dirigenti.

⁽¹⁸⁾ Cfr. pag. 31 del documento preparato da Europrogetti & Finanza: in considerazione della sostanziale coincidenza tra il management della Permasteelisa e i suoi principali azionisti e tra questi e gli altri soci del presente progetto, sembra presumibile che i fondi complessivi da impiegare nel presente progetto vengano reperiti sulla base delle capacità della Permasteelisa.

3.2.2.3. Osservazioni dell'Italia

- (44) In primo luogo l'Italia ricorda che la Solar Tech soddisfa formalmente i requisiti definiti per le PMI dalla raccomandazione della Commissione del 4 aprile 1996 e dalla disciplina del 23 luglio 1996.

Giova rilevare a proposito che il rispetto puramente formale dei requisiti comunitari non costituirebbe comunque un elemento sufficiente per giustificare la maggiorazione d'aiuto prevista a favore delle PMI la quale, come segnalato sopra, deve essere riservata alle sole imprese che soffrono degli svantaggi connessi alla loro dimensione. Orbene, la Solar Tech non soffre di tali svantaggi grazie ai suoi legami con la Permasteelisa.

- (45) In secondo luogo l'Italia sostiene che il fatto che gli azionisti di Solar Tech siano anche dirigenti o azionisti di Permasteelisa non fa venir meno il carattere di PMI della Solar Tech né, in particolar modo, gli svantaggi di cui soffre. In primo luogo, perché tale coincidenza non è un indizio sintomatico di un eventuale legame fra le due società; in secondo luogo, perché la tesi opposta costituirebbe un ostacolo alla libertà degli individui di fondare una PMI.

Quanto al primo punto, basta constatare che si tratta di persone che sono nel contempo azionisti «influenti» o alti dirigenti della Solar Tech e della Permasteelisa e che, pertanto, sono in grado di fare approfittare la Solar Tech della dimensione della Permasteelisa. Per esempio, come riportato dall'organismo istruttore nazionale, Solar Tech potrà avvalersi, per il proprio finanziamento, delle capacità di finanziamento della Permasteelisa.

Sul secondo punto occorre evidenziare che quel che è in gioco non è la libertà individuale di fondare una PMI. Gli azionisti e i dirigenti di Permasteelisa sono liberi di creare imprese di qualsiasi dimensione. Le libertà individuali non vengono messe in discussione. Altra cosa è determinare se una nuova impresa creata dai dirigenti e dagli azionisti di Permasteelisa, il cui campo di attività è complementare a quello di Permasteelisa e con cui opererà in stretta collaborazione, soffra dei medesimi svantaggi di cui soffrirebbe una PMI che si impegnasse in un'iniziativa analoga.

- (46) In terzo luogo l'Italia sostiene che le relazioni fra la Solar Tech e Permasteelisa sono di natura commerciale perché una è fornitrice dell'altra come una impresa qualsiasi.

Questo punto è difficilmente sostenibile in quanto, per l'appunto, i legami che esistono tra la Solar Tech e la Permasteelisa fanno sì che le loro reciproche relazioni siano di natura diversa rispetto alle relazioni che esistono abitualmente tra imprese terze. Giova ricordare a proposito che gli azionisti e/o dirigenti comuni alle due imprese sono azionisti «influenti» e/o alti dirigenti. Questi dispongono (individualmente o collettivamente) di un potere d'influenza sulle due imprese interessate. Si tratta, nel caso in esame, della possibilità che tali persone fisiche esercitino un'influenza decisiva sul comportamento delle due imprese ed è verosimile che queste persone utilizzino tale possibilità in modo razionale e coerente. Ciò potrà tradursi in un coordinamento delle strategie o nello sviluppo di attività comuni, come peraltro si prospettano nel caso di specie.

Pertanto il fatto che le stesse persone esercitino funzioni determinanti (sia in qualità di dirigenti che di azionisti) nelle due imprese, i cui settori di attività rispettivi sono, perlomeno in parte, strettamente connessi, produrrà sul comportamento delle imprese lo stesso effetto che si verificherebbe qualora le medesime formassero un solo gruppo. Per questo motivo, la Solar Tech non soffrirà degli svantaggi ai quali sarebbe stata confrontata senza tali legami privilegiati. Per esempio, la Solar Tech disporrà di un mercato «prigioniero», circostanza abitualmente assente nel caso delle PMI.

- (47) In quarto luogo l'Italia sostiene che la Solar Tech soffre degli stessi svantaggi che caratterizzano tutte le PMI perché il settore dei pannelli solari è innovativo e, pertanto, molto rischioso. Siffatti rischi determinerebbero i sovraccosti tipici che incombono alle PMI.

Anche questo argomento non è pertinente. Infatti, come precisato al considerando 35, gli svantaggi che la maggiorazione degli aiuti per le PMI mira a compensare sono quelli di cui le imprese soffrono a causa delle loro dimensioni e non quelli connessi al settore di attività.

- (48) Infine l'Italia segnala che, a seguito della quotazione in borsa di Permasteelisa, gli azionisti della Solar Tech detengono ora solo il 20 % di tale impresa.

Questo argomento non è pertinente perché, secondo quanto risulta dai documenti presentati nel quadro della notifica, gli azionisti di cui trattasi esercitano il controllo su Permasteelisa malgrado la sua quotazione alla borsa di Milano. Ciò deriva dalla struttura giuridica del gruppo (cfr. punto 2.1.2 della presente decisione).

Quanto all'eventualità che gli azionisti possano aver perso il controllo di Permasteelisa dopo la notificazione, si tratta di un elemento nuovo, assolutamente irrilevante per l'esame della compatibilità dell'aiuto. Dovendo infatti valutare se la maggiorazione destinata alle PMI sia applicabile ad un beneficiario di un aiuto notificato, la Commissione fa riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della concessione dell'aiuto (19 marzo 1999), così come è stata descritta nella notifica.

Questo perché, tenuto conto degli obiettivi degli aiuti alle PMI (e segnatamente la necessità di superare gli svantaggi dovuti alla dimensione), occorre valutare la dimensione dei beneficiari prima che questi effettuino l'investimento. Del resto, se così non fosse (vale a dire se si dovesse tener conto degli sviluppi futuri), la Commissione dovrebbe, ad esempio, considerare che la Solar Tech non è una PMI dato che avrà un fatturato superiore a 50 milioni di EUR (ed è pertanto destinata ad esulare di per sé sola dalla definizione di PMI).

- (49) È opportuno infine constatare che l'Italia non ha apportato nessun elemento atto a dimostrare che la Solar Tech dispone di un credito proprio, presso le istituzioni bancarie, cioè indipendente dalla affidabilità di Permasteelisa.

3.2.2.4. *Conclusioni*

- (50) Da quanto precedentemente esposto risulta dunque che la Solar Tech non può beneficiare della maggiorazione d'aiuto a favore delle PMI perché, grazie ai suoi legami economici, finanziari ed organici con Permasteelisa, non soffre degli svantaggi tipici delle PMI ai quali fa riferimento la disciplina comunitaria. Di conseguenza, la maggiorazione del 15 % ESL in favore delle PMI non è applicabile nel caso in esame.

3.2.3. IL FATTORE CONCORRENZA (FATTORE T)⁽¹⁹⁾

- (51) Il fattore concorrenza implica un'analisi diretta a stabilire se il progetto notificato sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale.
- (52) Per determinare l'eventuale esistenza di una sovraccapacità strutturale nel (sotto)settore interessato, la Commissione esamina la differenza, a livello comunitario, tra il tasso medio di utilizzazione della capacità in tutta l'industria manifatturiera ed il tasso medio di utilizzazione della capacità nel (sotto)settore interessato. In mancanza di dati sufficienti sull'utilizzazione della capacità, la Commissione esamina se l'investimento avviene in un settore che si trovi in una fase di contrazione. A tal fine, confronta l'andamento del consumo apparente del prodotto o dei prodotti con il tasso di crescita di tutta l'industria manifatturiera del SEE.
- (53) Nel caso di specie, i dati relativi al tasso di utilizzazione delle capacità sono insufficienti e altrettanto dicasi di quelli relativi ai consumi apparenti. Sembra inoltre impossibile classificare il prodotto in un codice NACE specifico (i codici 28.11 e 26.12 non rispecchiano esattamente la produzione di cui trattasi).
- (54) Tuttavia, come indicato nel punto 3.1, il settore considerato sembra in forte espansione e a questo stadio non vi sono timori di sovraccapacità strutturale. La Commissione ritiene inoltre che sia da incoraggiare lo sviluppo dei prodotti legati all'energia solare a prezzi competitivi, tenuto conto in particolare degli impegni di Kyoto in materia di riduzione dell'effetto serra.
- (55) Di conseguenza, è opportuno assegnare al fattore T il valore 1,00.

⁽¹⁹⁾ Disciplina multisettoriale, punti 3.2-3.6.

3.2.4. IL FATTORE CAPITALE/LAVORO (FATTORE I)

- (56) L'importo attualizzato dell'investimento ammissibile è pari 56 027 000 EUR.

L'Italia ha indicato che il numero di posti di lavoro creati è pari a 280.

- (57) Il rapporto è quindi pari a 200,1. Trattandosi di un rapporto compreso tra 200 e 400, al fattore I va attribuito il valore 0,9.

3.2.5. IL FATTORE IMPATTO REGIONALE (FATTORE M)

- (58) L'Italia ha indicato il numero di 204 per i posti di lavoro indirettamente creati, che corrisponde ad una percentuale di posti di lavoro creati indirettamente nella regione (rispetto a quelli creati direttamente) pari al 73 %.

- (59) Quanto ai 134 posti di lavoro creati presso fornitori di cavi, la Commissione prende atto della stima fornita dalle autorità italiane. Occorrono 28,5 metri di cavo per metro quadrato di pannello. Orbene, la Solar Tech produrrà 450 000 m² di pannelli, utilizzando perciò 12,8 milioni di metri di cavo. Tenuto conto dei costi di trasporto relativamente elevati (3 % rispetto al valore del prodotto) e della presenza nella regione assistita di produttori considerati in grado di fornire detti cavi con un rapporto qualità/prezzo interessante, si tratterà verosimilmente di posti di lavoro creati nella regione.

- (60) Questo punto dovrà formare oggetto di analisi nella verifica a posteriori, prevista al capitolo 6 della disciplina multisettoriale, nell'ipotesi in cui venga erogato un aiuto (ridotto). In particolare, occorrerà verificare:

- se la Solar Tech si avvale effettivamente di fornitori della regione assistita,
- e se la produttività di detti fornitori è effettivamente pari a 96 000 metri circa di cavo per dipendente e per anno.

- (61) Quanto agli altri 70 posti di lavoro indiretti, va osservato che il numero dei posti di lavoro effettivamente creati potrebbe essere inferiore a quello indicato dall'Italia, ma un'eventuale rettifica verso il basso non potrà far scendere tale indicatore sotto il livello del 50 %. Se verrà erogato un aiuto (ridotto), questo punto formerà oggetto di verifica a posteriori soltanto qualora dal monitoraggio dovesse risultare che il numero stimato di 134 posti di lavoro creati presso i fornitori è ampiamente eccessivo.

- (62) Poiché il coefficiente che misura l'impatto regionale si eleva al 73 %, occorre attribuire al fattore M il valore 1,25.

3.2.6. CONCLUSIONE

- (63) Tenuto conto di quanto precede, l'intensità massima dell'aiuto ammissibile nel caso di specie è pari a $R \times T \times I \times M = 0,4 \times 1,0 \times 0,9 \times 1,25 = 45 \%$.

- (64) Tuttavia, a norma del punto 3.10, sub 3, della disciplina multisettoriale, nessun progetto può essere ammesso a ricevere aiuti al di sopra del massimale regionale. Il massimale regionale nel caso di specie è del 40 %.

Di conseguenza, l'intensità massima dell'aiuto ammissibile nel caso di specie è pari al 40 %.

3.3. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (65) Alcuni terzi interessati hanno presentato osservazioni a seguito dell'invito pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Sostanzialmente le osservazioni riguardano la natura asseritamente eccessiva dell'aiuto previsto dall'Italia, tenuto conto

- dell'esiguità o persino assenza di aiuti settoriali accordati dall'Italia al settore solare,
- dell'assenza di politiche coerenti condotte dall'Italia in materia,
- del fatto che il beneficiario non è attualmente presente sul mercato,
- del fatto che le capacità produttive della Solar Tech creeranno forti distorsioni di concorrenza in quanto rappresenterebbero, da sole, l'equivalente della produzione europea del 1999.

- (66) I primi due punti non sono pertinenti per la valutazione del presente aiuto, che deve essere analizzato rispetto alla sua finalità regionale.
- (67) Neppure il fatto che la Solar Tech non sia presente attualmente sul mercato è un argomento convincente per limitare l'intensità dell'aiuto. Se gli aiuti agli investimenti dovessero essere riservati agli operatori già presenti sul mercato (o se questi operatori dovessero poter beneficiare di intensità superiori rispetto ai nuovi venuti), l'effetto distorsivo degli aiuti sarebbe maggiore e non minore. Oltre alle distorsioni consuete, gli aiuti introdurrebbero ostacoli all'ingresso di nuovi concorrenti e proteggerebbero gli operatori già presenti. Una tale politica non risponderebbe al criterio del comune interesse.
- (68) Infine, il timore che la nuova capacità di produzione della Solar Tech crei forti distorsioni di concorrenza non sembra giustificato. Innanzitutto perché la capacità di produzione della Solar Tech (25 MW) è in ogni modo inferiore a quanto indicato dai terzi (32 MW). Poi perché tanto le prospettive di crescita del mercato europeo quanto le opportunità del mercato mondiale inducono a ritenere che questa produzione addizionale sarà facilmente assorbita dal mercato.

3.4. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

- (69) L'intensità netta della sovvenzione progettata dall'Italia (50,14 %) è superiore all'intensità massima ammissibile nel caso di specie (40 %).

Occorre inoltre constatare che:

- la misura notificata dall'Italia costituisce effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE,
- tale aiuto può falsare la concorrenza, giacché accorda un vantaggio finanziario ad un'impresa in un settore nel quale le risorse finanziarie svolgono un ruolo considerevole, tenuto conto della necessità dell'adeguamento all'evoluzione tecnologica,
- tale aiuto può incidere sugli scambi intracomunitari, tenuto conto della globalizzazione del mercato di cui trattasi.

4. CONCLUSIONE

- (70) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione constata che l'aiuto notificato è incompatibile con il mercato comune perché la sua intensità è superiore a quella massima ammissibile nel caso di specie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore della Solar Tech srl, pari a 42 788 290 EUR, è incompatibile con il mercato comune in quanto l'intensità è superiore all'intensità massima ammissibile nel caso di specie (40 % ESN).

A tale aiuto l'Italia non può dare esecuzione per un importo superiore a quello corrispondente ad un'intensità del 40 % ESN.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2001
relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Iveco SpA

[notificata con il numero C(2001) 1545]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/780/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

zioni a loro avviso necessarie per completare l'esame del caso.

- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto. Non è pervenuta alcuna osservazione.

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 2 novembre 1999, registrata il 10 novembre 1999, le autorità italiane hanno notificato la prevista concessione di un aiuto alla ricerca e allo sviluppo a favore dell'impresa IVECO per un progetto realizzato nel periodo 1994-1999. Dopo un'analisi preliminare, la Commissione ha registrato il caso come aiuto notificato N 670/99. Il 7 gennaio 2000 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. A seguito della richiesta delle autorità italiane di una proroga del termine di risposta, il 29 febbraio 2000 è stata organizzata una riunione. Dopo un'ulteriore proroga del termine di risposta, le autorità italiane hanno trasmesso informazioni complementari con lettere datate 31 marzo, 8 maggio e 18 maggio 2000.
- (2) Con lettera del 4 agosto 2000 la Commissione ha informato le autorità italiane che aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle prospettate misure di aiuto e le ha invitate a presentarle eventuali osservazioni nonché a fornirle le informazioni necessarie per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.
- (3) Dopo aver chiesto una proroga del termine di risposta con lettera del 16 agosto 2000, le autorità italiane hanno inviato alla Commissione, con lettera datata 24 ottobre 2000 e registrata il 30 ottobre 2000, le informa-

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

- (5) L'aiuto prospettato è destinato a IVECO SpA, una controllata del gruppo Fiat. IVECO progetta, fabbrica e vende essenzialmente veicoli commerciali leggeri, autocarri, autobus e motori diesel con i marchi IVECO, Astra, IVECO-Ford Truck, IVECO Magirus e IVECO Pegaso. Nel 1999 ha impiegato 36 000 dipendenti ed ha venduto 149 900 veicoli e 405 000 motori raggiungendo un fatturato di 7,4 miliardi di EUR e un reddito di esercizio di 311 milioni di EUR.
- (6) L'aiuto è destinato ad attività di ricerca e sviluppo in base ad un regime di aiuti già approvato, istituito dalla legge n. 46/1982. Tale legge intende promuovere lo sviluppo dei processi produttivi e dei prodotti che presentano una significativa innovazione tecnologica. La legge prevede inoltre un periodo di retroattività di 24 mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Il progetto è stato realizzato nel periodo 1994-1999 e IVECO ha presentato domanda di aiuto nel 1996.
- (7) Il progetto notificato riguarda il rinnovo e l'espansione della gamma di furgoni leggeri IVECO tra le 2,8 e le 6,5 tonnellate, con una capacità di carico da 7 m³ a 17 m³. Esso mira allo sviluppo di un «sistema veicolo» completamente nuovo per la gamma IVECO S 2000 che introduca considerevoli innovazioni nel prodotto e nel processo di produzione.

⁽¹⁾ GU C 27 del 27.1.2001, pag. 25.

⁽²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.

- (8) Gli investimenti ammontano a 214,485 miliardi di ITL (circa 110,8 milioni di EUR), di cui 139,646 sono stati considerati ammissibili dalle autorità italiane. Gli investimenti sono stati programmati secondo il seguente calendario:

(in miliardi di ITL)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale
Programmati	0,597	8,793	21,169	71,687	75,329	36,910	214,485
Ammissibili		7,602	13,232	46,483	51,232	20,736	139,646

- (9) Il progetto è stato considerato «altamente innovativo» dalle autorità italiane. In base alla legge n. 46/1982, risulta pertanto sovvenzionabile il 55 % dell'investimento ammissibile. Si è quindi previsto un aiuto per attività di R & S per un valore nominale complessivo di 31,249 miliardi di ITL (16,14 milioni di EUR).
- (10) L'aiuto proposto comprende una sovvenzione di 15,926 miliardi di ITL (8,23 milioni di EUR), e un tasso di interesse agevolato su un prestito di 38,402 miliardi di ITL (19,83 milioni di EUR). Il tasso di interesse sul prestito ammonta al 15 % del tasso di riferimento industriale durante il periodo di preammortamento, al 36 % del tasso di riferimento industriale durante il periodo di ammortamento qualora l'investimento sia effettuato in un'area assistita e al 60 % del tasso di riferimento industriale durante il periodo di ammortamento se l'investimento non è realizzato in un'area assistita. L'aiuto nominale derivante dal prestito è di 15 323 milioni di ITL (7,91 milioni di EUR).
- (11) Non sono previsti altri aiuti per il progetto.
- (12) In occasione dell'avvio del procedimento in data 19 luglio 2000, la Commissione ha espresso vari dubbi sulla compatibilità dell'aiuto prospettato. In particolare i dubbi riguardavano la necessità dell'aiuto e il suo effetto incentivante, la diffusione dei risultati derivanti dal progetto, il carattere innovativo della ricerca, la qualificazione degli investimenti come attività di R & S e la percentuale degli investimenti destinata rispettivamente alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo.
- (13) Le autorità italiane hanno presentato le osservazioni sull'avvio del procedimento con lettera datata 30 ottobre 2000.
- (14) Tali osservazioni riguardano in primo luogo la necessità dell'aiuto e il fatto che il progetto sia stato avviato prima della domanda di aiuto presentata in base al regime di aiuti istituito dalla legge n. 46/1982 e già approvato. Le autorità italiane hanno fatto presente che la legge prevede un periodo di retroattività per gli investimenti ammissibili e che è prassi comune tra le imprese italiane, che presentano domanda di aiuti per attività di R & S, avvalersi di tale possibilità. Nel 1994 IVECO era al corrente della legge n. 46/1982 ed era certa di poter fruire dei vantaggi ivi previsti data la natura e gli obiettivi delle attività di R & S da essa svolte.
- (15) In secondo luogo le autorità italiane hanno fatto presente che IVECO ha lanciato un programma molto ambizioso in un momento critico per l'industria automobilistica, assumendosi grossi rischi di insuccesso. Secondo il loro parere, l'aiuto in progetto ha determinato in modo sostanziale la scelta della progettazione di un prodotto del tutto nuovo anziché dell'ammodernamento e miglioramento di quelli esistenti. Il fatto che la spesa di R & S non sia aumentata in percentuale del fatturato nel periodo 1994-1998 sarebbe da imputarsi all'imprevisto aumento del fatturato e non rispecchierebbe la rilevanza del programma di investimento.
- (16) In terzo luogo, le autorità italiane hanno dichiarato che il progetto comprende sia attività di ricerca industriale che di sviluppo precompetitivo conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti per attività di R & S⁽³⁾. Le autorità italiane hanno fornito un quadro dettagliato delle attività ripartite tra ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per i singoli sottoprogetti nonché una descrizione delle principali caratteristiche dei medesimi.
- (17) In quarto luogo, con riguardo alla diffusione dei risultati del progetto, l'Italia ha fornito informazioni sui sottoprogetti che sono stati realizzati in associazione con fornitori di componenti, sia italiani che internazionali. Secondo le autorità italiane, la diffusione dei risultati è garantita dal fatto che i partner di IVECO che hanno partecipato al progetto possono utilizzare il know-how acquisito per fornire prodotti migliori a qualsiasi altro cliente a livello mondiale.
- (18) Infine, l'Italia ha fornito un nuovo calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nell'abbattimento del tasso di interesse sul prestito utilizzando il tasso di riferimento della Commissione del 5,61 % ai fini della determinazione del valore attuale dell'aiuto.

III. OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE AUTORITÀ ITALIANE

⁽³⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

IV. VALUTAZIONE DELL'AUTO

in questione di conseguenza non può beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

- (19) La misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto è finanziata dallo Stato ovvero mediante risorse di Stato. Inoltre, dato che rappresenta una parte significativa del finanziamento del progetto, può falsare la concorrenza all'interno della Comunità favorendo IVECO rispetto ad altre imprese che non ricevono aiuti. Infine, il mercato automobilistico è caratterizzato da considerevoli scambi commerciali tra Stati membri.
- (20) L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE elenca determinati tipi di aiuto compatibili con il trattato CE. Data la natura e lo scopo dell'aiuto, nonché l'ubicazione geografica dell'impresa, le lettere a), b) e c), di detto paragrafo non sono applicabili al progetto in questione. L'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE stabilisce altre forme di aiuto che possono essere compatibili con il mercato comune. Poiché la zona di Torino non ha un tenore di vita anormalmente basso né registra alcuna grave forma di sottoccupazione, non è applicabile la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Inoltre, il progetto non è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio e quindi non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), il progetto non è destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana. Per quanto riguarda la deroga relativa ad aiuti destinati a promuovere l'esecuzione di un importante progetto di comune interesse europeo, va osservato che, secondo la prassi costante della Commissione⁽⁴⁾, l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), è subordinata al soddisfacimento simultaneo dei quattro seguenti criteri:
- l'aiuto deve promuovere un progetto. Il termine «promuovere» implica un'azione che contribuisca alla realizzazione del progetto,
 - deve trattarsi di un progetto concreto, preciso e ben definito,
 - il progetto deve essere rilevante sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo; quest'ultimo requisito riveste peraltro particolare importanza,
 - il progetto deve essere «di comune interesse europeo» e, in quanto tale, giovare all'insieme dell'Unione.
- Nella fattispecie, il progetto non è qualitativamente rilevante, né esso è di comune interesse europeo. La misura
- (21) Quanto alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), l'Italia non ha notificato il progetto come aiuto regionale secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica⁽⁵⁾, e non ha mai sostenuto che le condizioni ivi stabilite, riguardo agli aiuti regionali agli investimenti, siano state rispettate. Il provvedimento potrebbe tuttavia beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.
- (22) L'aiuto in questione è destinato ad un progetto di R & S realizzato da un'impresa che fabbrica autoveicoli. L'impresa fa parte dell'industria automobilistica ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica⁽⁶⁾ («la disciplina per l'industria automobilistica»). Secondo detta disciplina la valutazione degli aiuti per attività di R & S in tale settore deve essere effettuata in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti per attività di R & S (la «disciplina R & S») ⁽⁷⁾.
- (23) Sia il costo totale del progetto che l'ammontare dell'aiuto eccedono le soglie di notifica stabilite nella disciplina per l'industria automobilistica [punto 2.2.a)] e nella disciplina R & S (punto 4.7) per i singoli provvedimenti da attuarsi nel quadro di un regime di aiuto autorizzato. Pertanto, notificando il progetto di concedere un aiuto a IVECO, le autorità italiane hanno soddisfatto le norme stabilite dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (24) Per stabilire se le misure di aiuto proposte siano compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione deve pertanto accertarne la sussistenza delle condizioni stabilite nella disciplina R & S.
- (25) Nel valutare la compatibilità degli aiuti per attività di R & S, la Commissione rivolge particolare attenzione al tipo di ricerca realizzato, ai beneficiari dell'aiuto, all'accessibilità dei risultati, all'intensità prevista e all'effetto incentivante dell'aiuto.
- (26) La disciplina R & S è favorevole agli aiuti per attività di R & S. Tuttavia, quanto più l'attività di R & S è prossima al mercato, tanto più l'aiuto di Stato può causare distorsioni alla concorrenza. In questo contesto, è necessario distinguere tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitive (cfr. punto 2.2 della disciplina R & S).

⁽⁴⁾ Cfr. in particolare, la decisione 96/369/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42); cfr. altresì i punti 3.3 e 3.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

⁽⁵⁾ GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 279 del 15.9.1997.

⁽⁷⁾ GU C 45 del 17.2.1996.

- (27) Ai sensi del punto 6.2 della disciplina degli aiuti per attività di R & S, gli aiuti devono indurre le imprese a realizzare ricerche che in assenza di aiuti non verrebbero realizzate o non potrebbero essere realizzate entro gli stessi limiti di tempo. Gli aiuti per attività di R & S devono pertanto incentivare le imprese ad intraprendere attività di R & S supplementari che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Nella fase di notifica degli aiuti per attività di R & S, gli Stati membri devono dunque dimostrare la necessità e l'effetto incentivante degli aiuti e provare che non si tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento. Quando tale effetto incentivante non risulti chiaramente, la Commissione potrà considerare gli aiuti alla ricerca meno favorevolmente di quanto avvenga d'abitudine.
- (28) La Commissione attribuisce particolare importanza all'effetto incentivante degli aiuti per attività di R & S nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano ricerche prossime al mercato e in tutti i casi in cui una percentuale significativa delle spese di R & S sia già stata sostenuta nel periodo precedente la domanda di aiuto.
- (29) La Commissione osserva che IVECO presenta le caratteristiche di una grande impresa. L'impresa ha programmato che la produzione derivata dall'attività di ricerca, da attuarsi circa tre mesi prima della commercializzazione di ciascun modello, iniziasse alla fine del 1999. Il nuovo impianto di verniciatura è stato utilizzato per la prima volta a livello sperimentale per la verniciatura di veicoli della vecchia gamma nel 1998 ed è stato poi impiegato a pieno regime con l'avvio produttivo della prima parte della nuova gamma. L'inizio della produzione dei fornitori IVECO, che hanno fabbricato i componenti per i quali IVECO ha svolto la ricerca, è avvenuto tra il novembre 1998 e l'aprile 1999. Data la natura del progetto e il successivo inizio della produzione e della commercializzazione dei veicoli sulla base del progetto di ricerca, la Commissione conclude che si tratta di una ricerca prossima al mercato e quindi attribuisce, nella fattispecie, un'importanza particolare al criterio di incentivazione cui deve rispondere l'aiuto per attività di R & S.
- (30) Il progetto è suddiviso in sottoprogetti che sono legati ad interventi nel sistema veicolo ed ad innovazioni nel processo produttivo. Il sottoprogetto relativo al sistema veicolo riguarda: telaio, sospensioni anteriori e posteriori, trasmissione, carrozzeria, impianto frenante e motore. Il sottoprogetto relativo al processo produttivo riguarda un nuovo impianto di verniciatura. La Commissione ha analizzato i sottoprogetti avvalendosi dell'assistenza tecnica di un esperto automobilistico indipendente.
- (31) All'avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sul carattere innovativo della ricerca, e sulla natura di R & S degli investimenti. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto informazioni aggiuntive sufficienti a dimostrare che l'investimento in esame costituisce ricerca nel senso della disciplina R & S.
- (32) L'evoluzione principale nel telaio è la sua estensione ad una gamma di portata da 2,8 a 6,5 tonnellate PTT. La scelta di una gamma di telai più estesa è attribuibile alla necessità di competere con prodotti che offrono simili gamme di portata. L'estensione è stata raggiunta tramite l'utilizzo di un telaio portante invece di una scocca portante. Il telaio portante è una soluzione comunemente adottata per autocarri ed il suo utilizzo per veicoli commerciali non comporta uno sforzo di R & S significativo.
- (33) Le nuove soluzioni tecniche adottate per sospensioni, trasmissione, carrozzeria, ed impianto frenante sono collegate alla scelta di estendere la gamma di portata del veicolo. Le nuove sospensioni anteriori a ruote indipendenti, sospensioni posteriori pneumatiche con sistema di controllo, cambi di velocità, sistemi di frenaggio, e centralina elettronica di controllo non contengono innovazioni significative rispetto a prodotti preesistenti. Tali parti sono state spesso sviluppate in associazione con imprese che forniscono componenti ad IVECO per il nuovo veicolo commerciale. Infatti, nel settore automobilistico i fornitori di componenti sono soliti progettare e sviluppare sistemi per i costruttori. Seppure queste collaborazioni portino a miglioramenti di prodotti preesistenti, il loro contenuto di R & S non è maggiore di quello usuale per lo sviluppo di nuovi modelli.
- (34) Secondo osservazioni presentate dall'Italia sull'avvio del procedimento, il veicolo commerciale è dotato di un motore diesel a controllo elettronico di tipo «Common Rail». Anche il motore utilizzato costituisce un miglioramento rispetto a modelli precedenti, ma non può essere considerato una innovazione significativa. Il gruppo Fiat è stato il primo costruttore automobilistico ad introdurre motori diesel a controllo elettronico di tipo «Common Rail» nel 1997, presto adottato da altri costruttori. Questa tecnologia corrisponde allo stato attuale dello sviluppo tecnologico ed è utilizzata da quasi tutti i costruttori di motori diesel.
- (35) Il nuovo impianto di verniciatura costituisce un miglioramento rispetto all'impianto preesistente, che ha portato ad una riduzione del consumo di acqua, energia, e prodotti chimici. Ciò non prova tuttavia che siano state apportate innovazioni significative. Gli impianti di verniciatura devono essere rinnovati regolarmente allo scopo di rispettare standard ambientali più rigorosi e di realizzare prodotti finiti di qualità più alta. Inoltre, dalle informazioni fornite dalle autorità italiane si desume che il nuovo impianto di verniciatura è ad acqua mentre le soluzioni più innovative si basano sull'utilizzo di polveri.
- (36) Tenendo conto della natura dei sottoprogetti descritti sopra, la Commissione ha analizzato, coadiuvata da un esperto indipendente, l'effetto incentivante dell'aiuto previsto. Al termine di tale analisi la Commissione conclude che l'aiuto in progetto non ha alcun effetto incentivante.

- (37) Innanzi tutto, l'asserzione delle autorità italiane secondo cui le attività di R & S del progetto sono supplementari rispetto alle operazioni normali dell'impresa non è dimostrata. Il risultato del progetto è costituito dalla costruzione di un nuovo veicolo commerciale leggero destinato a sostituire un vecchio modello risalente agli anni '70. In questo contesto la Commissione, conformemente al parere espresso dall'esperto indipendente, ha ritenuto che fosse urgente per IVECO sostituire il vecchio modello. L'impresa stessa ha presentato il nuovo veicolo commerciale come una risposta ad un cambiamento nella domanda che il vecchio modello non era in grado di soddisfare ⁽⁸⁾. Inoltre, l'investimento realizzato nella progettazione, nello sviluppo, e nella commercializzazione del nuovo veicolo Iveco non è maggiore dell'investimento affrontato da concorrenti per prodotti analoghi.
- (38) Inoltre, i sottoprogetti descritti sopra sono parte di un programma normale nel contesto della progettazione e dello sviluppo di nuovi modelli. Nell'industria automobilistica questi programmi sono realizzati periodicamente nel quadro delle normali attività dell'impresa e quindi sono da considerarsi normali operazioni correnti. Allo stesso modo, le associazioni con fornitori di componenti sono comuni nell'industria automobilistica e sono quindi da considerarsi normali operazioni correnti.
- (39) In secondo luogo, la Commissione rigetta la tesi delle autorità italiane secondo cui l'aiuto sarebbe destinato a far fronte ad un rischio insolito nel mercato in questione in quanto il progetto coinciderebbe con un periodo particolarmente difficile per IVECO e per l'industria automobilistica. L'esperto ha osservato che il mercato dei veicoli commerciali è un mercato estremamente ciclico con regolari alti e bassi e che i fabbricanti di automobili non possono permettersi di rinviare o di cancellare investimenti se il ciclo si trova in una fase bassa. Pertanto, non si può ritenere che l'aiuto sia necessario per ovviare ad una situazione di crisi del mercato.
- (40) In terzo luogo la Commissione ha esaminato i fattori quantificabili tra cui le spese destinate alla R & S, il personale addetto alla R & S, il rapporto tra la spesa di R & S ed il fatturato. La spesa annua media per attività di R & S è aumentata in valore nominale dai 121 milioni di EUR registrati nel 1990-1993 ai 136 milioni di EUR registrati nel periodo 1994-1998 ⁽⁹⁾. Il numero di addetti alle attività di R & S è aumentato dai 907 registrati in media nel 1990-1993 ai 945 registrati nel periodo 1994-1998. Tuttavia, nei singoli anni dal 1994 al 1998 il numero di addetti all'attività di R & S è sempre stato inferiore a quello del 1990 (1 091 unità).
- (41) L'evoluzione della spesa e del numero di persone addette ad attività di R & S sembra collegata all'andamento generale di IVECO. Le diminuzioni di questi indici nel periodo 1991-1993 hanno coinciso con un periodo di diminuzione del fatturato e di perdite nette per IVECO comportante la necessità di un taglio dei costi. Il miglioramento della situazione finanziaria, in termini di proventi e di redditività, dal 1994 in poi è coinciso con un aumento degli impegni in materia di R & S.
- (42) Un indice più preciso dell'andamento dell'impresa è costituito dalla spesa di R & S espressa in percentuale del fatturato totale. Tale indice è diminuito dal 4,81 %, registrato in media nel 1990-1993, al 4,16 % registrato in media nel 1994-1998. Inoltre, la spesa di R & S espressa in percentuale del fatturato di IVECO è in linea con la spesa di costruttori automobilistici aventi caratteristiche analoghe.
- (43) La Commissione rileva che i fattori quantificabili non indicano che l'aiuto in progetto abbia stimolato IVECO a realizzare attività di R & S che altrimenti non avrebbe svolto.
- (44) In quarto luogo, la Commissione pur constatando che ai fini del progetto vi è stata una certa collaborazione transfrontaliera con fornitori di componenti, dubita che tale collaborazione abbia comportato costi aggiuntivi che IVECO non avrebbe sostenuto se avesse scelto partner nazionali anziché internazionali. Indubbiamente la cooperazione transfrontaliera è una prassi normale nel mercato globale dei componenti per autoveicoli.
- (45) La Commissione conclude che le attività di R & S svolte da IVECO sono normali per una società automobilistica e quindi ritiene che l'Italia non sia riuscita a dimostrare l'effetto incentivante del progetto di R & S notificato. Pertanto l'aiuto prospettato non è compatibile con il mercato comune.
- (46) In aggiunta a quanto esposto nei considerando precedenti la Commissione rileva che il fatto che il progetto sia stato iniziato prima della presentazione della domanda di aiuto induce ulteriormente a concludere che l'aiuto non è necessario. La Commissione è consapevole del fatto che la legge n. 46/1982 già autorizzata prevede un periodo di retroattività di 24 mesi per i costi sostenuti dall'impresa che ha presentato domanda di aiuto. Tuttavia l'aiuto in questione era soggetto a notifica preliminare alla Commissione sia in base alla disciplina per gli aiuti per attività di R & S che a quella degli aiuti all'industria automobilistica e quindi doveva essere esaminato dalla Commissione. Data la natura del progetto la Commissione constata che IVECO non poteva essere certa che il progetto fosse ammesso a beneficiare di aiuti e quindi non poteva dare per scontata l'approvazione di tale aiuto. Ciononostante, il progetto è iniziato nel 1994, e la richiesta di aiuto è stata effettuata solo nel 1996.

⁽⁸⁾ Cfr. per esempio, l'informazione commerciale al sito <http://www.madeinfiat.com/feb00/briefa.htm>.

⁽⁹⁾ Il 1998 è l'ultimo anno per il quale sono stati forniti dati dalle autorità italiane.

- (47) Considerato che l'aiuto non possiede un effetto incentivante, la Commissione ritiene che non sia necessario analizzare ulteriormente la fattispecie, ed in particolare il contenuto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo insito nei singoli sottoprogetti e le intensità di aiuto ammissibili.

V. CONCLUSIONE

- (48) La Commissione conclude che l'aiuto per attività di R & S, che le autorità italiane intendono concedere a IVECO, non è necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ed in particolare per l'agevolazione dello sviluppo di talune attività economiche. L'aiuto deve quindi considerarsi incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di IVECO SpA, per un importo nominale di 31,249 miliardi di ITL, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione
